

Adeguamento STATUTO in conformità D.Lgs. 117/2017

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE

In conformità agli articoli 9, 17, 18, 21 e 33 della Costituzione Italiana e al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) è costituita l'Associazione di promozione sociale, artistica, culturale, educativa e ricreativa denominata "ASSOCIAZIONE ARTISTICO-CULTURALE ALPHA APS", con sede in Reggio Emilia, Via Francesco De Sanctis 7, C.F. 91163600355

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo comune non comporta necessità di modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti nonché ai Registri ai quali è iscritta.

L'Associazione Artistico-Culturale Alpha APS, di seguito chiamata per brevità Associazione, persegue finalità civiche, solidaristiche, ricreative, educative e di utilità sociale e culturale nei confronti degli associati e di terzi, è senza scopo di lucro, pertanto non è consentito distribuire proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione si ispira nelle norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

L'Associazione, pur operando in piena autonomia e responsabilità, programmatica ed amministrativa, aderisce ad Acli Arte e Spettacolo APS-ETS, Associazione Specifica promossa dalle ACLI, di cui adotta la tessera associativa nazionale quale propria tessera sociale e di cui condivide pienamente ed espressamente ne accetta gli scopi, le finalità e il relativo processo di governance, necessario per quelle particolari associazioni a carattere nazionale strutturate su diversi livelli di organizzazione territoriale, comprensivi delle strutture di base e dei circoli affiliati, la cui esistenza e peculiarità viene espressamente riconosciuta dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017). L'affiliazione ad Acli Arte e Spettacolo APS-ETS determina altresì l'adesione dell'Associazione ad eventuali Reti associative, anche Nazionali, dalla stessa costituite e/o promosse o a cui la medesima aderisce.

ARTICOLO 2 - PRINCIPI E FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE (OGGETTO)

- L'Associazione, in coerenza con il Messaggio Evangelico e l'impegno educativo e sociale delle ACLI, ha lo scopo di promuovere e perseguire, senza finalità di lucro, finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, artistico-culturale, scientifica nei confronti degli associati e/o di terzi anche per il perseguimento del bene comune. Nella realizzazione dei suoi fini l'Associazione s'impegna a caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria, ad attuare le vigenti norme statutarie e regolamentari, ad organizzare attività di formazione, di spettacolo e di azione sociale. Nel rispetto dei principi fondamentali sopra indicati l'Associazione, in particolare, persegue gli scopi e le finalità di promuovere e gestire come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, iniziative e attività culturali, scientifiche, artistiche, ricreative assistenziali e formative nei settori delle scienze di particolare interesse sociale e del teatro, del cinema, della musica, della danza e di tutte le altre forme d'arte e di spettacolo, sia "dal vivo" che riprodotte, sia a livello nazionale che internazionale.

- In tale ottica l'Associazione rivolge particolare attenzione ai momenti aggregativi e ricreativi dei propri soci in un'ottica di valorizzazione dei comportamenti attivi dei soci medesimi, anche per determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale volta a coinvolgere il più alto numero di persone nella realizzazione degli scopi e delle finalità proprie di Acli Arte e Spettacolo APS-ETS.

ARTICOLO 3 - ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento e il raggiungimento degli scopi di cui all'art.2 che precede. A tal fine, in particolare, l'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie e opportune con strutture proprie e avvalersi, se del caso, di strutture pubbliche e/o private o con queste convenzionate. Potrà inoltre stipulare accordi e/o convenzioni in genere, effettuare raccolte pubbliche di fondi, svolgere in regime convenzionato con Amministrazioni o enti pubblici attività aventi finalità sociali, artistiche, culturali, svolte anche nei confronti di terzi, da esercitarsi in conformità ai fini istituzionali.

L'Associazione svolge prevalentemente attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs.n.117/2017. Sono attività di interesse generale dell'Associazione:

- 1) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- 2) Formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- 3) servizi strumentali ad enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- 4) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- 5) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della non violenza e della difesa non armata;
- 6) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;
- 7) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, dei diritti dei consumatori e degli utenti, promuovere le pari opportunità e le iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art.27 della Legge 08 marzo 2000 n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1 comma 266 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

L'Associazione inoltre, su iniziativa del Consiglio Direttivo, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, e nell'osservanza e alle condizioni stabilite dalla Legge, anche dal nuovo Codice dello Spettacolo (Legge n. 175 del 22/11/2017) e dalle normative amministrative e fiscali vigenti in materia può:

- 1) Promuovere l'impegno associativo, culturale e artistico mediante iniziative specifiche nei campi delle arti, della letteratura, della poesia, del teatro, della musica, della danza, del disegno, della pittura, della fotografia, della cinematografia, degli audiovisivi, nonché di qualsiasi forma artistica e/o spettacolare in genere; promuovere l'impegno associativo e culturale con iniziative specifiche in campo scientifico di particolare interesse sociale, nel campo delle scienze naturali e agroalimentari, della biologia, della chimica, della fisica e dell'astrofisica;

2) Indire concorsi e rassegne, organizzare corsi didattici, seminari di studio, convegni, dimostrazioni ed altre manifestazioni di interesse sociale utili alla crescita culturale e artistica dei soci e alla promozione e diffusione dell'arte e della cultura anche scientifica, nonché alla promozione in merito di attività associative; intervenire sulle istituzioni pubbliche perché promuovano e sostengano la realizzazione di strutture e spazi d'intervento adeguati allo sviluppo dell'impegno sociale, culturale ed artistico per tutti i cittadini;

3) Costituire compagnie filodrammatiche, teatrali, cinematografiche, orchestre filarmoniche, bande musicali che siano un punto culturale di riferimento per tutti gli artisti del territorio e in modo particolare anche per i giovani attraverso l'ausilio anche di corsi didattici su tutte le materie inerenti lo spettacolo in genere con particolare attenzione alla recitazione, interpretazione, dizione, fonetica, gestualità, regia, scenografia, scrittura creativa, nonché lettura e composizione musicale, studio e apprendimento degli strumenti musicali necessari; il tutto organizzato con competenza ma con intenti squisitamente amatoriali, culturali ed educativi;

4) Curare pubblicazioni cinematografiche anche digitali, pubblicazioni ed edizioni video, multimediali, pubblicazioni editoriali, discografiche nonché fotografiche ed istituire biblioteche di consultazione ai fini della promozione e della diffusione della cultura, della pratica del volontariato e delle attività di interesse sociale con finalità educativa;

5) Stabilire relazioni con Enti pubblici e privati, associazioni culturali, scientifiche ed artistiche, con il mondo della scuola e con Enti turistici. Sviluppare rapporti di collaborazione con altre organizzazioni similari italiane e straniere su basi di reciprocità.

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2 l'Associazione può svolgere qualunque attività ritenuta opportuna, compiere tutte le operazioni contrattuali ed economiche necessarie e dotarsi di tutti gli strumenti e mezzi idonei al conseguimento dei suoi scopi. Potrà creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio ed attuare quanto ritenuto opportuno, ivi comprese operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie. L'Associazione potrà quindi, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, purché finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, scopi e delle finalità istituzionali. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di individuare, con apposita delibera, le attività diverse da svolgere, in aggiunta a quelle già previste dal presente statuto.

ARTICOLO 4 - CARATTERISTICHE DELL'ASSOCIAZIONE

a) L'Associazione è un'istituzione autonoma ed unitaria, senza scopo di lucro.

E' amministrativamente indipendente. E' diretta democraticamente attraverso i suoi organi.

E' fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione.

La quota o il contributo associativo è di carattere annuale, non è trasmissibile, né rimborsabile, né rivalutabile.

b) Gli impianti, le strutture e le attività promosse dall'Associazione sono aperte a tutti i soci. Essi hanno il diritto di fruirne liberamente nel reciproco rispetto, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti interni.

ARTICOLO 5 -I SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

a) All'Associazione possono aderire tutti i cittadini senza distinzione di sesso, razza, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa che ne condividano le finalità. L'Associazione garantisce pari opportunità tra uomo e donna e la tutela dei diritti inviolabili della persona. I minori di 18 anni possono assumere il titolo di socio solo previo consenso scritto dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale. Possono inoltre aderire all'Associazione persone giuridiche ed Enti non aventi scopo di lucro e ritenuti utili al perseguimento dello scopo sociale. Appositi regolamenti ne disciplineranno la rappresentanza.

b) Le richieste di iscrizione vanno indirizzate, su modulo appositamente predisposto al Consiglio Direttivo, cui è inoltre demandato il compito di esaminarle e quindi di accettarle o respingerle entro 30 giorni dalla richiesta. L'ammissione a socio è registrata nel Libro dei Soci. In caso di valutazione negativa questa deve essere comunicata all'aspirante socio corredata delle relative motivazioni. In caso di diniego l'interessato può, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, presentare ricorso all'assemblea dei soci.

c) I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale fissata dall'assemblea ed eventuali contributi straordinari associativi deliberati dall'assemblea. Sono tenuti all'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni, delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione ed a fare quanto nelle loro possibilità per il raggiungimento degli scopi sociali.

d) E' esclusa la temporaneità della vita associativa, fatta eccezione nei casi di recesso volontario, mancato rinnovo del tesseramento ed espulsione per infrazioni statutarie.

e) Non è ammessa alcun differente trattamento tra i soci riguardo ai diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

f) I soci possono essere sospesi o espulsi per i seguenti motivi:

- qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione;
- quando si rendano morosi rispetto al pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo. I soci sospesi o espulsi per morosità, potranno, dietro domanda essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione e sanando la morosità pregressa;
- qualora, in qualsiasi modo, arrechino danni morali e materiali all'Associazione.

• La sospensione e la radiazione sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri e sono immediatamente esecutive. Tali decisioni devono essere rese note al socio con comunicazione scritta. La delibera di esclusione del socio deve essere riportata nel Libro Soci. Avverso tali decisioni i soci possono ricorrere, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, all'organismo di garanzia, se nominato, e in mancanza all'Assemblea dei soci.

g) I soci hanno diritto di voto e hanno diritto di eleggere gli organi sociali e ad essere eletti negli stessi organi sociali. I soci minorenni non godono dell'elettorato passivo; l'elettorato attivo è esercitato, disgiuntamente, da chi è investito della responsabilità genitoriale.

h) I soci possono recedere/dimettersi dall'Associazione in qualsiasi momento; in caso di recesso/dimissioni o esclusione il socio deve definire i rapporti giuridici e gli obblighi assunti sino al momento del recesso/dimissioni o esclusione nei confronti dell'Associazione, degli altri soci e dei terzi. Le dimissioni

Emiliano

Chiuso

debbono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Le dimissioni da organi, incarichi e funzioni devono essere comunicate anche all'organo di cui il socio fa parte.

ARTICOLO 6- ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi della Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente

ARTICOLO 7-L'ASSEMBLEA DEI SOCI

- a) L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, persone fisiche ed una rappresentanza delle persone giuridiche. Hanno diritto di voto tutti i soci dell'Associazione in regola con il pagamento della quota annuale secondo il principio del voto singolo. Non sono ammesse deleghe. L'Associazione è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e, in via straordinaria, su richiesta di almeno un decimo dei componenti; in questo caso l'Assemblea deve essere convocata con ogni mezzo possibile per garantire la più ampia partecipazione, entro trenta giorni dalla data della richiesta. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, il luogo della riunione e l'ora di inizio.
- b) Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci adottate in conformità al presente Statuto ed a maggioranza di voti sono obbligatorie per tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.
- c) L'Assemblea dei soci può essere aperta a personalità della cultura, della scienza e dell'arte ed ai rappresentanti di istituzioni ed enti. Gli invitati non hanno diritto di voto.
- d) L'Assemblea dei soci :
 - approva entro il primo quadrimestre del nuovo esercizio la relazione sulle attività sociali svolte;
 - approva entro il primo quadrimestre del nuovo esercizio il bilancio o rendiconto economico e finanziario o il rendiconto per cassa o altro strumento necessario a' termini di legge e di corretta gestione dell'Associazione. In caso di mancata approvazione del bilancio l'Assemblea dei soci deve essere riconvocata entro 30 giorni con lo stesso ordine del giorno. Qualora non fosse approvata nella seconda seduta decadono tutti gli Organi sociali;
 - approva il programma annuale e pluriennale di iniziative, di attività, di investimenti ed anche eventuali interventi straordinari;
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali e ove previsto il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - elegge ogni 4 anni il Consiglio Direttivo alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni dei membri dello stesso, previo determinazione del numero;
 - in mancanza del revisore verifica e delibera sulla regolarità amministrativa e gestionale;
 - approva i regolamenti e le modifiche dello Statuto;
 - indirizza l'azione del Consiglio Direttivo e ne verifica l'operato;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera, in fase di ricorso, sulle esclusioni dei soci, in mancanza dell'organo di garanzia;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

e) L'Assemblea dei soci è regolarmente costituita in via ordinaria con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione, almeno 24 ore dopo la prima, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti.

f) L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta l'anno; in via straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un decimo dei soci. In tali casi l'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla data di richiesta.

g) L'annuncio della convocazione dell'Assemblea dovrà essere fatto almeno 10 giorni prima mediante avviso affisso alla bacheca della sede dell'associazione o tramite ogni mezzo possibile per garantire la più ampia partecipazione. L'annuncio di convocazione dovrà contenere il luogo, l'ora, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

h) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa. Il Presidente propone un Segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa. La votazione sugli argomenti all'ordine del giorno può avvenire per alzata di mano o, qualora ne sia fatta richiesta da un terzo dei presenti, a scrutinio segreto. Le deliberazioni adottate devono essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario che li firma insieme al Presidente

i) L'Assemblea dei soci per il rinnovo degli organi:

- stabilisce il numero dei componenti il Consiglio Direttivo, composto, di norma, da un minimo di 3 ad un massimo di 15 elementi;
- elegge il comitato elettorale per adempiere alle operazioni di voto;
- approva il regolamento per le elezioni.

l) Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto con modalità che favoriscano la partecipazione libera a tutti i soci. Non sono ammesse deleghe.

m) Il Presidente l'Assemblea comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per la elezione del Presidente e la distribuzione delle cariche.

n) La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti.

ARTICOLO 8 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e amministrativo della Associazione ed è formato con diritto di voto dai rappresentanti scelti fra gli associati maggiorenni eletti dall'Assemblea dei soci e, con solo voto consultivo, da altre personalità dell'arte e della cultura o rappresentanti di enti e istituzioni aventi finalità artistiche e culturali.

a) Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

b) Il Consiglio Direttivo precisa e fissa le responsabilità dei consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione.

- c) Il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro da esso nominate e di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di programmi particolari.
- d) Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni. Nel caso venisse a mancare un componente, gli subentra il primo dei non eletti fino a scadenza di mandato; se tale modalità non può essere attuata la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti decaduti. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade. Il Presidente uscente è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro sessanta giorni.
- e) Il Consigliere che, salvo cause di forza maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo è dichiarato decaduto dall'incarico.
- f) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria una volta al mese ed in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti; in entrambi i casi il Consiglio deve essere convocato non oltre i 15 giorni dalla data di richiesta.
- g) Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente. Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei consiglieri. Le delibere vengono approvate a maggioranza semplice. Non sono ammesse deleghe. Delle deliberazioni assunte è redatto processo verbale a cura del Segretario che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.
- h) Il Consiglio Direttivo:
- formula e propone all'assemblea i programmi dell'attività sociale; redige il bilancio di esercizio (stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione) o, nei casi previsti dalla legge, il rendiconto per cassa e lo sottopone all'assemblea per l'approvazione; le modalità di redazione di tali documenti sono definite dal Consiglio Direttivo nel rispetto della Legge e valutate le Linee guida adottate in materia, tenendo anche conto delle caratteristiche dimensionali che potrà assumere il sodalizio nel tempo e dell'eventuale impiego di risorse pubbliche; predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo sottopone all'assemblea per l'approvazione;
 - individua le attività diverse da quelle di interesse generale esperibili dall'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
 - determina la quota associativa annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
 - convoca e attua le deliberazioni dell'Assemblea; stipula tutti gli atti e i contratti dell'attività sociale; conferisce procure generali e speciali;
 - definisce i Regolamenti interni e il regolamento degli eventuali organismi nei quali si articola l'Associazione secondo le indicazioni dell'Assemblea;
 - delibera l'ammissione dei nuovi soci; decide sulle eventuali misure disciplinari da adottare;
 - decide le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
 - svolge ogni attività ordinaria e straordinaria se non demandata all'Assemblea.
- i) Il Consiglio Direttivo è tenuto a verbalizzare le sue decisioni;

ARTICOLO 9 - IL PRESIDENTE

- a) Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo dei suoi delegati. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione anche in giudizio.

b) Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo curando l'attuazione delle delibere. Il Presidente stipula tutti gli atti inerenti l'attività dell'Associazione.

c) In caso di impedimento o prolungata assenza del Presidente, il Vicepresidente (o un suo delegato) lo sostituiscono nei suoi compiti. In caso di inerzia anche del Vice Presidente, la Presidenza Provinciale di Acli Arte e Spettacolo APS-ETS convoca l'Assemblea con all'ordine del giorno l'elezione del nuovo Presidente.

d) Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne al nuovo Presidente entro 20 giorni dalla nuova elezione. Tali consegne devono risultare da apposito verbale che deve essere portato a conoscenza alla prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 10 - COMMISSIONI, GRUPPI DI INTERESSE, ED ALTRI ORGANISMI

- a) L'Associazione, per particolari esigenze di funzionalità ai fini del raggiungimento degli scopi statuari, può operare per commissioni, gruppi di interesse ed altri organismi ritenuti funzionali.
- b) In questo caso è demandata al Consiglio Direttivo la nomina dei Direttori Artistici, coordinatori e quant'altro necessario.

ARTICOLO 11 - GRATUITA' DEGLI INCARICHI

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini sociali. L'Associazione accoglie l'impegno volontario anche di terzi non soci che intendono contribuire con azioni concrete al perseguimento delle finalità sociali. Il volontario non può svolgere prestazioni lavorative retribuite presso l'Associazione ove opera quale volontario.

Il volontario che presta la sua opera in modalità non occasionale è iscritto presso il registro dei volontari istituito a tal scopo presso l'Associazione. Il volontario ha diritto che siano attivate in suo favore le forme di assicurazione obbligatoria previste dall'art.18 D.Lgs. n. 117/2017. L'Associazione, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento delle attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità istituzionali, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto delle disposizioni in materia di prevalenza delle prestazioni volontarie e gratuite dei soci nonché del rapporto tra lavoratori e volontari o lavoratori e soci di cui all'art.36 del D.Lgs n.117/2017.

I componenti degli Organi e gli incaricati delle varie attività prestano la loro opera gratuitamente. Eventuali compensi per incarichi e/o rimborsi spese dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo ed iscritti nel bilancio dell'Associazione.

ARTICOLO 12 – RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- quote e contributi dei soci, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'Assemblea;
- eredità, donazioni e legati;

- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- contributi dell'Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle regioni, di Enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali raccolta fondi, feste e sottoscrizioni anche a premi nonché operazioni di fundraising;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, secondaria e strumentale e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi, nonché gli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali degli Enti del Terzo Settore.

L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione. I beni patrimoniali dell'Associazione devono essere inventariati con obbligo di trasmissione alla Presidenza Nazionale ACLI Arte e Spettacolo APS-ETS

Nel pieno rispetto del disposto dell'art.8 del D.Lgs 117/2017 :

- E' fatto obbligo di utilizzare eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, secondo le delibere degli organi competenti, per lo svolgimento di attività istituzionali statutariamente previste;
- E' fatto divieto distribuire, anche indirettamente, proventi, rendite, utili, avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

ARTICOLO 13- ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO

- a) L'anno sociale coincide con l'anno finanziario e ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
- b) Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige un bilancio o rendiconto per cassa che deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea dei soci. L'Assemblea di approvazione del bilancio deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, salvo casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.
- c) L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo Statuto e di quelle ad esse direttamente connesse nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del D.Lgs. 117/2017

ARTICOLO 14 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

L'Assemblea dei soci elegge l'organo di controllo nei casi previsti dalla Legge.

Salva diversa indicazione normativa, l'Assemblea può eleggere l'organo come monocratico o come collegiale ed i relativi incarichi vengono conferiti a persone che abbiano maturato competenza a riguardo, fermi i requisiti professionali comunque richiesti dalla legge.

L'organo resta in carica per quattro anni ma in ogni caso fino all'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico-finanziario relativo all'ultimo esercizio. L'incarico può essere rinnovato.

Nei casi previsti dalla legge, l'Associazione nomina il Revisore Legale dei Conti ai sensi dell'art.31 D.Lgs n. 117/2017. La funzione di revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo, se sussistono in capo ai suoi componenti i requisiti di professionalità a tal fine prescritti dalla legge.

ARTICOLO 15- MODIFICHE STATUTARIE

- a) Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea dei Soci.
- b) Le variazioni allo Statuto sono approvate dalla maggioranza dei soci presenti purché questi rappresentino almeno i 3/4 del corpo sociale.

ARTICOLO 16 - DURATA E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

- a) La durata dell'Associazione è illimitata.
- b) Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire con la decisione dell'Assemblea dei Soci con voto favorevole di almeno i 3/4 del corpo sociale.
- c) In caso di scioglimento, cessazione o estinzione il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scelti preferibilmente tra i soci, che ne stabiliranno le modalità. In ogni caso è esclusa e vietata qualunque ripartizione del patrimonio residuo tra i soci.

ART. 17 – PUBBLICITA' E TRASPARENZA

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o Rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il Libro dei Soci, il Libro delle Adunanze e Deliberazioni dell'Assemblea dei soci, il Libro del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, il Libro dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Consiglio Direttivo che comunica all'interessato tempi e modi dell'accesso. Il socio può estrarre copia a sue spese del Libro delle Assemblee.

ARTICOLO 18 – PROCESSI VERBALI

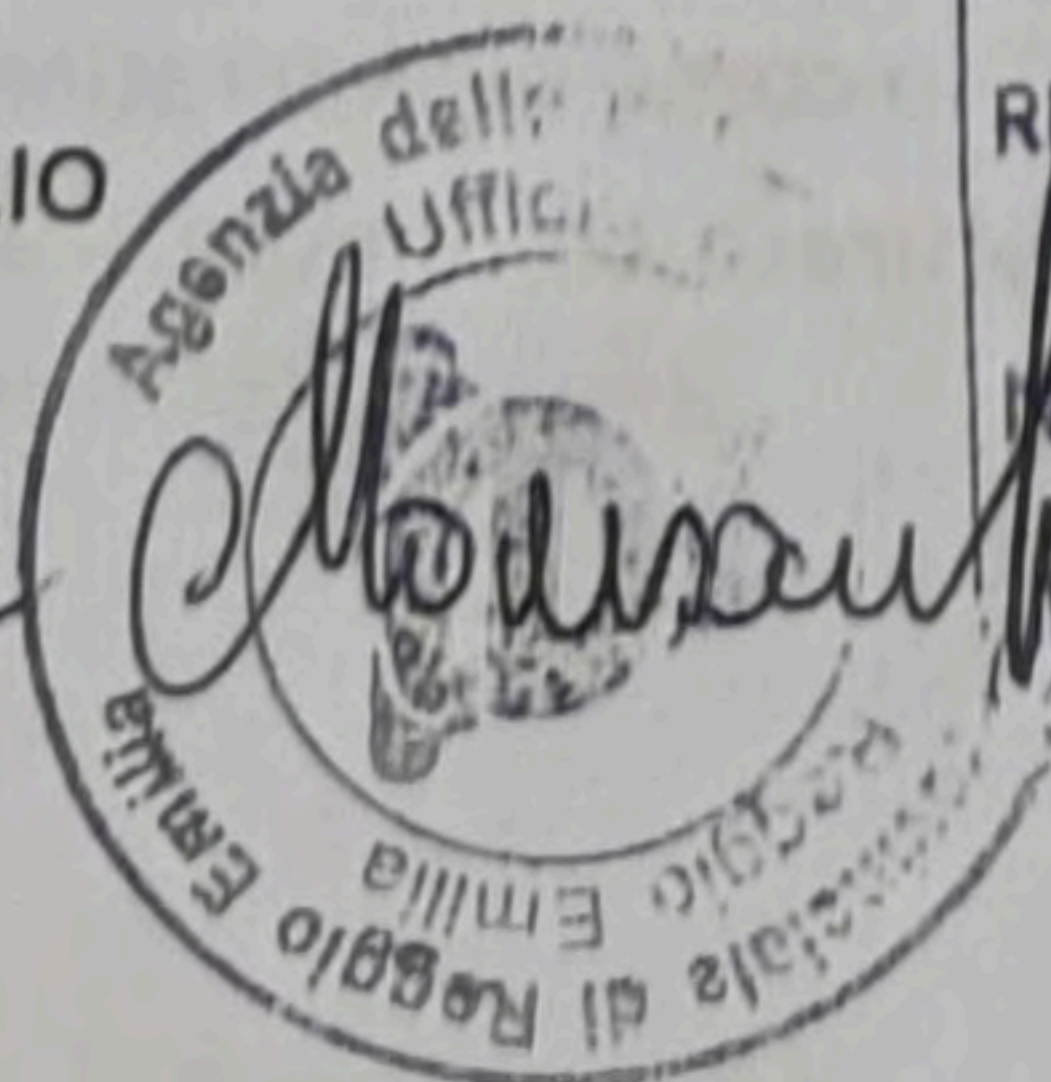
Tutti gli Organi dell'Associazione devono redigere verbale delle riunioni, sottoporlo all'approvazione e custodirlo in archivio e inviarne copia alla sede provinciale di Acli Arte e Spettacolo APS-ETS.

Art. 19 – DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto sono valide le norme contenute nel Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017 e succ.mod. ed integ.) e nel Codice Civile e nella legislazione vigente.

IL SEGRETARIO

[Firma del Segretario]



REG.

13 MAR. 2023

SERIE 3

328 CON E. 22/2023
IL DIRETTORE DELL'U.T.

[Firma su delega della Direttrice Provinciale Daniela Pierleoni]
Seconda Area F

IL PRESIDENTE

[Firma del Presidente]